



COMUNE DI SPIRANO

(Provincia di Bergamo)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL SERVIZIO DI

TRASPORTO SOCIALE

- ART. 11 MODIFICATO CON DELIB. CC N. 27 DEL 2/12/2015

I N D I C E

- Articolo 1 - Premessa
- Articolo 2 - Finalità del servizio di trasporto
- Articolo 3 - Destinatari del servizio
- Articolo 4 - Tipologia del trasporto
- Articolo 5 - Modalità di accesso al servizio
- Articolo 6 - Gestione del servizio
- Articolo 7 - Documenti di viaggio
- Articolo 8 - Danni veicoli
- Articolo 9 - Criteri di precedenza nella prenotazione
- Articolo 10 - Meta di destinazione del trasporto
- Articolo 11 - Costi di servizio
- Articolo 12 - Organizzazione del servizio
- Articolo 13 - Riduzioni tariffarie
- Articolo 14 - Emodializzati
- Articolo 15 - Esclusioni
- Articolo 16 - Abrogazioni
- Articolo 17 - Norme finali e transitorie
- Articolo 18 - Pubblicità del regolamento

Articolo 1 – PREMESSA

Il presente regolamento è redatto con l'obiettivo di implementare le condizioni di benessere e inclusione sociale della persona, della famiglia e dell'intera comunità, nel rispetto della Legge n. 328 dell' 08/11/2000, " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali " e della Legge Regionale n. 3 del 12/3/2008 " Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario".

Le norme citate prevedono che il Comune sia titolare delle funzioni relative ai Servizi Sociali in ambito locale.

I Comuni sono pertanto titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini

Compito del Comune è quindi quello di promuovere il benessere dei propri cittadini, in particolare di quelli rientranti nelle fasce più svantaggiate e/o disabili, attraverso una rete di servizi e prestazioni a garanzia del diritto di vivere dignitosamente nel proprio ambiente, perseguendo il recupero funzionale e sociale della persona, predisponendo interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona.

Tra i servizi comunali di natura socio – assistenziale garantiti alla cittadinanza, volti alla valorizzazione della domiciliarità e del favorire una rete di servizi per i cittadini in condizioni di maggiore difficoltà, è previsto il servizio di "Trasporto Sociale".

Articolo 2 –FINALITA' DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

Il Trasporto Sociale è un servizio mirato a favorire l'accesso alle strutture sanitarie, socio-assistenziali e riabilitative pubbliche e/o convenzionate, ecc. (per visite, terapie, prelievi, ecc.) da parte di cittadini spiranesi meglio identificati nel successivo articolo 3.

I mezzi sono di proprietà del Comune mentre la realizzazione e organizzazione del servizio di trasporto vengono affidate, mediante convenzione, ad associazione avente i requisiti amministrativi, tecnici e morali per lo svolgimento del servizio stesso. La Giunta Comunale, con l'approvazione della convenzione, potrà prevedere criteri e regole più dettagliati circa l'organizzazione e gestione del servizio.

Articolo 3 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

Possono fruire del servizio di trasporto sociale, le seguenti categorie di persone, che devono essere obbligatoriamente residenti nel Comune di Spirano:

- cittadini anziani (oltre i 65 anni di età) che si trovino in reale difficoltà ad accedere a strutture socio-sanitarie servendosi dei mezzi pubblici e che sono privi di una rete familiare che possa accompagnarli;

- persone, di qualunque età, in possesso di invalidità certificata o disabilità che hanno una reale difficoltà ad accedere a strutture sanitarie servendosi dei mezzi pubblici e che sono privi di una rete familiare che possa accompagnarli;
- in via eccezionale e/o occasionale, si garantisce il trasporto a minori e adulti solo se necessitano di terapie, si trovano in situazione di "bisogno psico-fisico" e sono privi di una rete familiare che li possa accompagnare;
- In generale, il servizio è rivolto a persone che non siano in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici ma che rientrano nelle voci precedenti;
- Al fine di garantire e verificare se realmente i soggetti richiedenti sono in possesso dei requisiti indicati verrà previsto, ove fosse necessario ed opportuno, debito colloquio con l'Assistente Sociale, fermo restando la possibilità di contattare i parenti/familiari.

Articolo 4 - TIPOLOGIA DEL TRASPORTO

I trasporti sociali sono identificati nelle seguenti tipologie:

1. Trasporti occasionali: trasporti effettuati per una sola volta in un mese, o comunque in numero esiguo (esempio massimo 3 trasporti in un mese), programmabili con preavviso dell'utente;
2. Trasporti ciclici: trasporti articolati secondo un calendario programmato con scadenza predeterminata, ad elevata frequenza, per ciclo di terapie medico-riabilitative a valenza prevalentemente sanitaria;
3. Trasporti continuativi: trasporti programmabili nel lungo periodo, con cadenza regolare, senza termine predefinito, presso centri educativi/formativi/assistenziali per la realizzazione di specifici progetti educativi o per terapie di mantenimento o riabilitative di lunga durata,
4. Trasporti gratuiti: sono trasporti per cui è stata rilasciata apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

Articolo 5 - MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

La richiesta di trasporto va formulata, da parte del cittadino interessato o da un familiare o da un soggetto delegato, direttamente presso la sede dell'Associazione che organizza il servizio almeno 7 giorni lavorativi prima dell'attivazione del servizio.

Al momento della richiesta sarà necessario fornire i dati anagrafici del trasportato ed ogni altra informazione utile al trasporto stesso (destinazione, orario, ecc.).

Il servizio di trasporto sociale può essere disposto direttamente anche dai servizi sociali, compatibilmente con le risorse organizzative dell'Associazione, in presenza di casi particolari, di necessità e di urgenze.

Al momento della richiesta, i volontari dell'Associazione garantiscono all'utente le necessarie informazioni circa le condizioni e le modalità di accesso e di svolgimento del servizio.

Articolo 6 – GESTIONE DEL SERVIZIO

Rilevata l'impossibilità di gestire il servizio in forma diretta, la realizzazione e organizzazione del servizio di trasporto sociale vengono affidate ad associazione, senza scopo di lucro, iscritta all'apposito registro regionale delle organizzazioni del volontariato, avente i requisiti amministrativi, tecnici e morali per lo svolgimento del servizio stesso.

I rapporti tra le parti vengono regolati da apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale. Il servizio viene garantito da lunedì a venerdì negli orari concordati tra Amministrazione Comunale e Associazione e per tutti i giorni dell'anno con esclusione delle festività.

Articolo 7 – DOCUMENTI DI VIAGGIO

A bordo di ogni veicolo dovranno essere collocati i seguenti documenti:

- libretto di circolazione
- polizza assicurativa
- quaderno di viaggio
- modulistica da usare in caso di constatazione amichevole

Articolo 8 – DANNI AI VEICOLI

Qualora il conducente fosse autore di danni interni od esterni al mezzo, danni dovuti a sua negligenza, non curanza o superficialità, il risarcimento dei danni a carico suo o dell'Associazione di appartenenza, sarà limitato alla franchigia prevista dall'assicurazione.

Articolo 9 – CRITERI DI PRECEDENZA NELLA PRENOTAZIONE

Nel caso in cui pervenissero simultaneamente più richieste di trasporto, si dovrà procedere in base alle seguenti priorità:

- possesso dell'invalidità;
- percentuale di invalidità maggiore;
- situazione economica data dall'attestazione ISEE inferiore.

Articolo 10 – META DI DESTINAZIONE DEL TRASPORTO

L'erogazione del servizio è prevista per recarsi in strutture, di cui all'articolo 2, presenti su tutto il territorio della bergamasca. Richieste di trasporto con destinazione al di fuori del territorio della bergamasca, saranno di volta in volta valutate dall'Amministrazione concordemente con l'Associazione.

Articolo 11 – COSTI DI SERVIZIO

“il cittadino contribuisce al costo di servizio del trasporto attraverso il pagamento di una quota, fissata annualmente dalla Giunta Comunale. La quota viene versata direttamente dall'utente presso la tesoreria comunale.

L'autista volontario, prima di dar corso al trasporto, deve chiedere la ricevuta di pagamento.

La quota di compartecipazione è comprensiva di andata e ritorno. Eventuali spese per il pedaggio autostradale o per i parcheggi sono a carico dell'utente.

Le prenotazioni degli esami e il ritiro del relativo referto non comportano spese a carico del richiedente.

La prenotazione ed il ritiro dei referti dovranno avvenire in concomitanza con i viaggi di trasporto.”

Articolo 12 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Nell'ottica di ottimizzare il servizio si definiscono le seguenti norme a carattere generale:

- la fruizione del servizio è subordinata alla consegna della quietanza di avvenuto pagamento direttamente all'autista che effettua il trasporto.
- l'utente che deve variare data ed orari del trasporto o sospensione del servizio, deve darne immediata comunicazione e comunque non oltre n. 1 giorno lavorativo prima della prenotazione. In caso contrario la somma non sarà rimborsata.
- gli autisti volontari addetti al Servizio di Trasporto sociale devono rispettare le disposizioni indicare dai servizi sociali del comune al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza degli utenti;
- è obbligatoria la presenza di un accompagnatore nel caso venga trasportato un soggetto non auto sufficiente: minore, disabile e anziano; in questa fattispecie verrà addebitato il costo di un solo trasporto; qualora gli accompagnatori fossero 2 verrà addebitato il costo di un secondo trasporto;
- nel caso di trasporto di minorenni, la famiglia dovrà essere munita di apposito seggiolino, come previsto dalla legge.

- nel caso in cui l'utente richiedente, in relazione alle sue condizioni psico-fisiche, necessiti dell'intervento della croce rossa, l'Associazione incaricata del trasporto sociale, non essendo idonea perché priva dei requisiti specifici, non è autorizzata ad effettuare il trasporto.

Articolo 13 - RIDUZIONI TARIFFARIE.

Su valutazione dei servizi sociali potrà essere applicata una riduzione sulla tariffa di trasporto. La riduzione verrà applicata tenuto conto di particolari condizioni di disagio socio-economico del soggetto, previa verifica di tutti i requisiti (ISEE) e di valutazione sociale.

Articolo 14 – EMODIALIZZATI.

Le persone che presentano la richiesta di trasporto sociale per emodialisi, avranno garantito il trasporto secondo gli orari richiesti. La tariffa di compartecipazione seguirà le medesime tariffe degli altri trasporti; gli stessi, così come previsto dalla normativa potranno presentare richiesta di rimborso all'Asl competente.

Articolo 15 – ESCLUSIONI

Esula dal presente regolamento il trasporto richiesto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, in occasione di consultazioni elettorali, a garanzia dell'esercitazione del diritto di voto.

Non viene inoltre garantito il trasporto di soggetti che necessitano di croce rossa.

ARTICOLO 16 – ABROGAZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato il regolamento per l'utilizzo del pulmino del comune di Spirano approvato con atto C.C. n. 23 del 4/5/1998.
2. E' altresì abrogata ogni altra disposizione, contenuta in altri precedenti regolamenti, che risulti essere incompatibile con quanto disposto con il presente atto.

Articolo 17 - NORME FINALI E TRANSITORIE.

Il presente Regolamento entra in vigore dopo 15 giorni di pubblicazione all'albo pretorio on – line del Comune.

Articolo 16 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente sulla trasparenza, verrà pubblicato sul sito web del Comune perché chiunque ne possa prendere visione.

